

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 7
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 8
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 12
<i>In sede legislativa</i>	» 12
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 19
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 20
<i>In sede referente</i>	» 21
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 21
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 22
<i>In sede referente</i>	» 23
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 23
CONVOCAZIONI	
	» 25

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli. Approva, pertanto con emendamento l'articolo 6 del disegno di legge che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Immissione degli impiegati della carriera esecutiva, dichiarati idonei nei concorsi riservati, nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione della pubblica istruzione » (1648).

Il Presidente Ballardini, richiamandosi ad una precedente decisione della Commissione di non approvare una proposta di legge di analogo contenuto, propone che la Commissione voti il non passaggio agli articoli della proposta di legge in discussione.

Il Relatore Carcaterra chiede, invece, che la Commissione rinvii la discussione degli articoli della proposta ad altra seduta.

Intervengono nella discussione i deputati Caiazza, che si dichiara favorevole al rinvio, anche per consentire che la proposta possa essere esaminata insieme a eventuali iniziative governative in materia; Tozzi Condivi, che è favorevole alla proposta del Presidente;

Pitzalis e Armato, che pur concordando nel merito della proposta del Presidente, si dichiarano favorevoli al rinvio della discussione; Nannuzzi, che si richiama alla precedente decisione della Commissione sottolineando la impossibilità di discutere, in assenza di una determinazione governativa precisa e globale in materia di pubblico impiego provvedimenti settoriali; il Ministro Bertinelli, che si dichiara contrario alla proposta di legge, rilevando che non è nelle intenzioni del Governo presentare un disegno di legge in materia di assunzioni di idonei, perché un tale indirizzo rappresenterebbe un capovolgimento dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego.

Il Relatore Carcaterra ritira la proposta di rinvio, che è fatta propria dal deputato Armato.

La Commissione, quindi, respinta la proposta di rinvio, approva l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

La proposta di legge sarà, quindi, cassata dall'ordine del giorno.

La Commissione, infine, su proposta del Presidente e dopo intervento dei deputati Mattarella e Almirante, nomina un Comitato, composto dai deputati Mattarella, Tozzi Condivi, Colleselli, Di Primio, Almirante e Nannuzzi, cui affida l'incarico di preesaminare i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, al fine di predisporre con il Presidente un concreto piano di lavoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Su proposta del Sottosegretario Gaspari, la Commissione rinvia l'esame del testo uni-

ficato predisposto dal Comitato ristretto alla prima seduta, che sarà tenuta nel mese di settembre.

PROPOSTA DI LEGGE:

IOZZELLI: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (2475).

Su proposta del Relatore Nucci, la Commissione approva, all'unanimità, la richiesta di trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

COVELLI: « Provvedimenti a favore del personale già dipendente dalla Real Casa e dalla Presidenza della Repubblica » (195).

Il Relatore Zucalli illustra la proposta di legge, che mira ad adeguare il trattamento economico del personale della già Casa Reale, trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, a quello goduto dai dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dichiarandosi contrario all'approvazione.

Il Presidente comunica che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

La Commissione, quindi, all'unanimità si dichiara contraria all'approvazione del provvedimento e dà mandato al relatore di stendere in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIMA: « Provvidenze a favore del personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, in servizio presso la tenuta di Racconigi » (2171).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Zucalli, che illustra la proposta di legge tendente al riconoscimento del servizio prestato presso la Real Casa da alcuni dipendenti del Ministero delle finanze in servizio presso la tenuta di Racconigi, dà mandato al relatore di preparare un nuovo testo del provvedimento.

PROPOSTE DI LEGGE:

DI PIAZZA ed altri: « Immissione in ruolo del personale delle biblioteche dichiarato idoneo nei concorsi banditi con decreti ministeriali 10 febbraio 1962 » (841);

CENGARLE ed altri: « Assunzione nei ruoli del Ministero della sanità dei candidati risultati idonei nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale, indetti dal 1960 in poi » (904);

DE MARIA: « Immissione nei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti, banditi nell'ottobre 1961 » (2144).

Il Relatore Pitzalis illustra le proposte di legge, che tendono ad immettere in ruolo coloro che sono risultati idonei in concorsi presso alcune amministrazioni dello Stato.

La Commissione, richiamandosi a precedenti decisioni su proposte di legge di analogo contenuto, esprime parere contrario alle proposte di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione in tal senso per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Soppressione dell'istituto nazionale per l'esame delle invenzioni ». (*Parere alla XII Commissione*). (3085).

La Commissione, su proposta del Relatore Nucci, esprime parere favorevole al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del VI censimento generale dell'industria e commercio » (3270).

Il Presidente Sullo dà lettura del parere favorevole espresso dalla V Commissione permanente (bilancio).

Successivamente il Relatore Di Giannantonio, ricordati i precedenti provvedimenti di assegnazione di fondi all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione dei censimenti generali della popolazione e dell'industria del

15 e 16 ottobre 1961, fa presente che si è reso necessario un ulteriore stanziamento per coprire il residuo disavanzo dovuto soprattutto al mantenimento in servizio oltre il termine previsto dal personale avventizio appositamente assunto. Rende noto che la elaborazione dei dati è praticamente ultimata e che già sono stati pubblicati oltre l'80 per cento dei dati stessi, ragion per cui la Commissione non si troverà più di fronte ad una nuova richiesta di fondi. Anche in considerazione di ciò raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge. Intervengono nella discussione i deputati: Ferrari Virgilio, Botta, Maulini e Greppi che preannunciano il loro voto favorevole, pur variamente deprecando, per motivi di principio, il sistema delle continue richieste di fondi integrativi che presuppongono tra l'altro una non sufficiente oculatezza nelle previsioni.

Il Presidente Sullo si associa a tali considerazioni.

Dopo una breve replica del Relatore e del Sottosegretario Gaspari, il Presidente pone in votazione gli articoli del disegno di legge che sono approvati senza modificazioni. Successivamente l'intero disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10,15 — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari e il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3130).

Il Relatore Bisantis illustra le modifiche apportate dal Comitato ristretto allo schema preliminare predisposto dallo stesso Comitato a seguito delle osservazioni e dei rilievi formulati in Commissione nel corso della precedente seduta e raccomanda quindi l'approvazione del nuovo testo.

Dopo un intervento del deputato Luzzatto il quale si dichiara favorevole al nuovo testo del Comitato ristretto salvo alcune modifiche che vengono da lui illustrate, il Presidente pone ai voti i singoli articoli che sono approvati con gli emendamenti proposti dal deputato Luzzatto.

Infine, la Commissione dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Asssemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO e CAIAZZA: « Modifica alla legge 14 maggio 1965, n. 503, relativa alla istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno » (3205).

Il Relatore Miotti Carli Amalia motiva le ragioni del suo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge che è intesa ad ampliare l'arco di durata dell'orario legale dalla prima domenica di aprile all'ultima domenica di ottobre.

Il deputato Botta contesta le motivazioni addotte dal relatore e ricordato che la data attuale fu stabilita in concomitanza con le modifiche degli orari internazionali delle ferrovie, si chiede quali difficoltà viene a creare nel settore la proposta in esame.

Si associa alle sue considerazioni il deputato Maulini, il quale esprime perplessità anche in relazione a possibili disagi per la popolazione scolastica.

Il Presidente Sullo, riassunti i termini del dibattito, propone un rinvio per dare modo alla X Commissione (Trasporti) di esprimere il proprio parere. La proposta è accolta ad unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e VERONESI: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (139).

In sostituzione del Relatore Rampa assente, riferisce il deputato Mattarelli il quale si dichiara favorevole alle finalità che il provvedimento persegue (alleviare i modesti bilanci, spesso deficitari, dei piccoli comuni dalle « sorprese » delle ingenti spese per le ospedalità romane) ma non concorda sulla soluzione proposta. Propone quindi un breve rinvio, in modo da trovare un'equa definizione della questione.

Dopo un breve intervento del proponente Tozzi Condivi a sostegno della sua iniziativa che, come ricorda, già nella passata legislatura ebbe il consenso della Commissione, del Sottosegretario Volpe che pur dichiarando di concordare con il proponente circa la necessità di modificare l'attuale abnorme situazione, propone tuttavia di esaminare la questione in un contesto più generale di revisione dello *jus singulare* che governa il Pio Istituto

di Santo Spirito e gli Ospedali Riuniti di Roma (revisione in corso di elaborazione da parte del Ministero della sanità) e dei deputati Cattaneo Petrini Giannina, Greppi e Gambelli-Fenili, che si dichiarano favorevoli alla proposta di un breve rinvio, pur sottolineando l'urgenza di una soluzione, il Presidente Sullo pone ai voti la proposta di rinviare lo esame del provvedimento ad una delle sedute del mese di settembre. La proposta è accolta ad unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 17,20. — Presidenza del Presidente SULLO. — Interviene il Ministro per la sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

SERVADEI: « Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della " Fondazione Domus Pascoli " con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) » (2984).

Il Relatore Greppi propone alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 2984.

La Commissione delibera ad unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta stessa in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere alla XIV Commissione*) (3251).

Il Presidente Sullo ringrazia il Ministro Mariotti per aver cortesemente risposto all'invito di partecipare alla seduta. Rivolge quindi preghiera al Relatore Rampa di riassumere le osservazioni fondamentali emergenti dal suo schema di parere.

Il Relatore, posta in rilievo la portata innovatrice della legge che il Governo ha presentato in coerenza con gli impegni programmatici assunti dinanzi al Parlamento e al Paese ad osservato che l'urgente necessità di riordinare e di rinnovare nel settore ospedaliero nasce non solo dalla inadeguatezza di una vecchia legislazione e dalle inefficienze delle strutture, ma anche dalle diverse e nuove esigenze che il già alto livello civile ed il più esteso progresso economico e sociale, esprime un giudizio globale che è positivo, poiché si

tratta di una legge di programma per una riforma sanitaria a livello nazionale e perché essa si inserisce nel quadro della evoluzione democratica delle strutture del paese.

Il provvedimento risponde ad una impostazione rispettosa di un giusto pluralismo delle iniziative e delle competenze coordinato e responsabilizzato, però, ai fini comuni anche dall'intervento direttivo e stimolante dello Stato e degli enti territoriali — soprattutto la Regione — nel quadro della programmazione ospedaliera a livello nazionale, regionale e provinciale.

Riserve possono essere avanzate su questioni particolari anche se talune di non lieve momento.

Accenna ai problemi dei rapporti tra gli enti locali, con i nuovi enti ospedalieri, rileva che la soluzione data agli ospedali degli istituti mutualistici può essere considerata come una disciplina transitoria nella prospettiva dell'attuazione del sistema della sicurezza sociale.

Perplexità sorgono circa la mancanza di una coordinazione anche a livello nazionale della programmazione, che sembra rivolta solo agli enti ospedalieri.

Occorre approfondire il rapporto tra riforma e cliniche o istituti universitari, perché se da una parte vi sono le esigenze di libertà di ricerca scientifica garantita dall'articolo 33 della Costituzione, dall'altra è giusto che la riforma tocchi anche questi istituti a tutela della sicurezza della salute dei cittadini.

Esprime dubbi che il Fondo nazionale così congegnato possa dare una adeguata risposta alle attese della riforma.

E' d'avviso che gli sforzi dei privati nel settore vadano assecondati anche se devono essere coordinati con i fini generali.

Osservazioni marginali riguardano la composizione dei consigli di amministrazione e i requisiti e la classificazione degli ospedali, che in verità riguardano più la competenza della XIV Commissione. Ascrive infine a merito del Ministro l'aver posto con l'articolo 38 il problema del tirocinio dei neolaureati.

Interviene quindi nella discussione per porre domande e chiede chiarimenti al Ministro Mariotti il deputato Malfatti Francesco, il quale, ponendo a raffronto il testo degli articoli 1 (Ente ospedaliero) e 31 (Fondo nazionale) del disegno di legge attuale con i corrispondenti di altro schema non ufficialmente presentato, ma pur predisposto dallo stesso Ministro, nota una caduta qualitativa, per cui gli sembra che impropriamente si debba parlare di riforma ospedaliera.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, dichiaratasi di massima favorevole al progetto, rileva la diversità di trattamento per gli ospedali degli istituti mutualistici e universitari e accenna alla positività di alcune soluzioni quale quella della delegabilità dei proventi delle rette per la stipulazione di mutui destinati al finanziamento di opere ed attrezzature ospedaliere. Chiede infine assicurazioni al Ministro che nelle norme delegate si stabilisca che l'assunzione del personale avvenga tramite concorsi effettuati su scala nazionale con la garanzia della scelta per sorteggio dei commissari, in modo che non si ricada nelle peggiori forme di clientelismo già sperimentate in sede locale. Il deputato Borsari, dato atto al Ministro di avere avvertito chiaramente il problema della riorganizzazione del servizio ospedaliero, domanda le ragioni di un certo arretramento, a suo parere, rispetto a precedenti posizioni. Passando a questioni di dettaglio chiede risposta a quesiti che gli vengono dalla lettura degli articoli 9 (Composizione del Consiglio di amministrazione) e 16 (Vigilanza e tutela).

Il deputato Botta, si compiace con il Ministro per la presentazione del disegno di legge, pone questioni relative alla definizione giuridica dell'ente ospedaliero e all'esigenza di pervenire alla classificazione delle case di cura, ed esprime dubbi sulla sufficienza del termine di un anno per il periodo di tirocinio per neolaureati. Accenna quindi alla opportunità di incentivi per la beneficenza privata.

Il deputato Lombardi Ruggero si oppone al principio di perpetuare il sistema della gratuità dell'opera degli amministratori degli enti e svolge quindi alcune considerazioni relative all'articolo 9 n. 3 e all'articolo 13, ove si stabilisce che il direttore sanitario presiede il Consiglio dei sanitari.

Il deputato Russo Spena muove alcuni rilievi circa la rappresentanza degli organi locali nei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri; il deputato Miotti Carli Amalia formula alcune domande in relazione agli articoli 29 (finanziamento del piano regionale ospedaliero) e 38 (tirocinio dei neolaureati).

Replica ai vari interventi il Ministro della sanità, il quale ringrazia innanzitutto il Presidente Sullo per l'invito rivoltogli.

Dalle osservazioni, domande e richieste di chiarimenti che gli sono state rivolte nel corso della discussione rileva che esse non si differenziano da quelle formulate nella Commissione Sanità. Ne deduce che la richiesta dei pareri di tante Commissioni sul

provvedimento da lui presentato è una riprova della confusione delle competenze esistenti nel settore della sanità.

Premesso che il presente disegno di legge deve essere considerato nel quadro degli obiettivi del piano economico di sviluppo, tiene innanzitutto a rilevare che la esigenza di una riorganizzazione ospedaliera nasce dallo stato desolante delle strutture ospedaliere, come ha potuto penosamente constatare *de visu*. Lo ha colpito uno squallore funzionale, in relazione alle strutture, e psicologico in relazione ai rapporti umani (medico-malato). Lo ha colpito anche la varietà delle forme giuridiche degli enti di assistenza ospedaliera, varietà e forme che spesso non consentono controlli, mentre danno luogo a fenomeni di concorrenza inammissibili. Necessario dunque ricondurre la varietà ad una certa omogeneità, che consenta controlli sia di legittimità sia di merito.

A chi gli ricorda un precedente schema da lui predisposto osserva che egli ha sempre avuto l'avvertenza di dire che quel progetto poteva essere modificato per tener conto dei dati emergenti dalla realtà politica, sociale ed economica di un periodo da considerare transitorio rispetto al traguardo della sicurezza sociale, della quale il presente disegno di legge può a giusto titolo costituire un avvio.

A coloro che osservano che diverso è il trattamento riservato agli ospedali di enti mutualistici o universitari rispetto a quello delle opere pie, osserva che egli ha tenuto presente un dato quantitativo. La riforma tocca in particolare circa il 90 per cento degli enti erogatori dell'assistenza sanitaria. Rileva che le opere pie sono superate nei loro principi ispiratori perché è superato il principio caritativo rispetto al principio affermato nell'articolo 2 della Costituzione. Esse devono trasformarsi in aziende ospedaliere erogatrici di assistenza sanitaria. La promiscuità dei fini è dannosa. Si adegueranno le opere pie trasformandosi in enti ospedalieri? Ritieni di sì, soprattutto indottevi dai rilevanti benefici di carattere finanziario previsti per questi enti.

A chi si è soffermato sul numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero criticandone o l'esiguità o l'ampiezza osserva che si tratta di questioni marginali. Quello che occorre sottolineare è che la struttura degli enti si ispira al principio della rappresentanza diretta delle collettività assistite. Questa fondamentale innovazione democratica della legge darà alle stesse

popolazioni interessate la possibilità di un controllo diretto ed efficace sull'opera degli amministratori. Nessuno meglio di lui sa che il Fondo nazionale ospedaliero, così come è congegnato nel disegno di legge, non risponde pienamente alle sue intenzioni. Non nasconde di aver trovato resistenza ai vari livelli e nei vari settori. Si è reso conto che la riforma che dovrà condurre come traguardo alla sicurezza sociale ha bisogno di un processo psicologico di assimilazione.

Riguardo agli ospedali degli enti mutualistici afferma che si tratta di una disciplina transitoria. A chi ha osservato la diversità di trattamento fa notare che intanto è stato raggiunto un punto importante con la creazione di consigli di amministrazione con bilanci e contabilità separati e dei quali fa parte anche un rappresentante del Ministero della sanità. Altro principio notevole è quello affermato nell'articolo 48 relativo alla programmazione di nuovi ospedali ed ambulatori, per i quali si richiede l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della sanità. Se a taluno questi risultati possono apparire scarsi, non si può tuttavia disconoscere che con queste norme è dato penetrare in *sancta sanctorum* finora impenetrabili. Conclude affermando che a suo parere la legge proposta costituisce nel suo complesso un apprezzabile salto qualitativo rispetto alla situazione esistente.

Il Presidente Sullo ringrazia il Ministro Mariotti per la esauriente esposizione e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BREGANZE ed altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrato d'appello » (*Modificata dal Senato*) (1745-B).

Il Presidente annuncia che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato nel testo della proposta di legge.

Il Relatore Valiante, quindi, riferisce sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 11 della proposta di legge mentre il Ministro Reale dà notizia degli sviluppi della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, quindi, dopo le favorevoli dichiarazioni di voto dei deputati Pellegrino, Dell'Andro, Fortuna e Reggiani approva l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro per il bilancio Pieraccini e il Sottosegretario di Stato per il bilancio Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, e XIV Commissione*).

Il Presidente Orlandi ricorda che, conclusa la fase preliminare di illustrazione dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni, la Commissione Bilancio è chiamata a procedere allo esame referente del programma di sviluppo economico. Comunica il testo di una lettera che egli stesso ha indirizzato al Presidente della Camera e la risposta dello stesso Presidente della Camera sui problemi di tempo e di procedura cui la Commissione Bilancio si dovrà attenere in tale esame, in coerenza con l'impegno assunto in sede di conferenza dei capigruppo per la conclusione entro ottobre dello esame del programma di sviluppo economico e del bilancio di previsione 1967.

Dopo ampia discussione, intesa a delineare una organizzazione dei lavori della Commissione Bilancio per l'esame referente del programma entro i tempi indicati dal Presidente della Camera, discussione alla quale partecipano i deputati Barca, Valori, Amendola Giorgio, Delfino, Alpino, Biasutti, Nicosia, Passo-

ni, i relatori Curti Aurelio e De Pascalis, il Presidente Orlandi e il Ministro del bilancio Pieraccini la Commissione delibera di dare inizio all'esame preliminare del programma previsto dall'articolo 30-bis del Regolamento senza precostituiti vincoli di calendario ma con il generale proposito di corrispondere alle indicazioni riferite dal Presidente della Camera, in ciò rimettendosi per la procedura alla puntuale applicazione del Regolamento.

Il deputato Failla, in via preliminare, chiede conto al Ministro Pieraccini dell'impegno in precedenza assunto di consentire un esame congiunto del programma e della annunciata legge per la definizione delle procedure di elaborazione ed attuazione del programma, specie per l'opportunità di assicurare alle Regioni un intervento in tale procedimento: i voti indirizzati dal Consiglio regionale della Sardegna al Parlamento e dal Presidente della Camera rimessi alla Commissione Bilancio pongono a questo riguardo e con urgenza il particolare problema delle forme e della procedura regolamentare con cui la Camera possa raccogliere tale voto e comunque considerarlo. Prospetta, in carenza di una formale disciplina regolamentare della materia, l'opportunità di una presa di contatto, sia pure non formale, tra la Commissione Bilancio e una rappresentanza delle Assemblee regionali a statuto speciale. Dopo ulteriori interventi al riguardo dei deputati Speciale e Barca, il Presidente Orlandi riferisce che, con il consenso del Presidente della Camera, ha già provveduto a dare un qualche seguito al voto trasmesso dal Consiglio regionale sardo, il cui testo è stato distribuito a tutti i membri della Commissione Bilancio e per la cui illustrazione egli stesso ha informato il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna di essere a disposizione per riceverlo, ascoltarlo e farsi tramite di tale illustrazione presso la Commissione stessa. A tale incontro non formale ritiene che possa partecipare il comitato di presidenza della Commissione. Per quanto concerne le altre Commissioni a statuto speciale, egli non ritiene di potersi assumere alcuna iniziativa, mancando il presupposto di un voto quale quello espresso dalla Sardegna e si riserva di interpellare il Presidente della Camera sulla ipotesi prospettata di una autonoma iniziativa della Commissione Bilancio per incontri, sia pure non formali, con altri organi regionali.

Ancora in via preliminare il deputato Caprara prospetta l'opportunità che, procedendo all'esame del programma di sviluppo economico, la Commissione Bilancio venga investi-

ta anche dell'esame del piano pluriennale di coordinamento per il Mezzogiorno redatto in attuazione della recente legge di proroga degli interventi straordinari e attualmente all'esame dei comitati regionali per la programmazione: ciò per assicurare la necessaria coerenza tra le indicazioni che dovranno essere formulate in sede di programma di sviluppo economico e la definizione dei conseguenti criteri di intervento da indicare con il piano di coordinamento. Propone pertanto che alla Commissione Bilancio venga trasmessa copia di tale piano di coordinamento, e che il ministro Pastore venga invitato ad illustrare tale piano in Commissione.

Dopo brevi interventi di consenso con tale richiesta dei deputati Delfino e Barca, il ministro Pieraccini, pur valutando fondata l'esigenza prospettata dal deputato Caprara di un coordinamento tra programma di sviluppo economico e piano pluriennale di coordinamento, rileva la difficoltà a formalizzare tale coordinamento in una formale contestualità di esame dei due documenti, sia per la loro eterogeneità giuridica, sia per i diversi tempi di definizione che per l'uno e per l'altro documento si prospettano: il Mezzogiorno infatti attende con ogni urgenza il piano di coordinamento e l'avvio dei conseguenti interventi straordinari, mentre si deve prevedere che l'approvazione da parte del Senato del programma di sviluppo economico non possa avvenire prima di dicembre. Ritiene pertanto che il problema posto dal deputato Caprara non debba tradursi in una formalizzazione di esame contestuale dei due documenti, ma che possa trovare qualche soddisfazione con una partecipazione dello stesso ministro Pastore alla discussione della Commissione Bilancio e con una eventuale comunicazione di tutti i dati necessari per assicurare il coordinamento tra programma di sviluppo economico e piano pluriennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro Pieraccini comunica inoltre alla Commissione una elaborazione dei dati del programma sulla base dei nuovi criteri di contabilità nazionale di recente adottati dall'I.S.T.A.T., elaborazione eseguita anche per corrispondere a richieste avanzate da qualche parte nelle Commissioni che hanno esaminato il programma in sede di parere.

Dopo brevi interventi dei deputati Barca e Valori, che si riservano di considerare il documento rimesso alla Commissione dal ministro Pieraccini, anche per valutare se questo non integri gli estremi di vera e propria modifica dei documenti di programma già for-

malmente presentati dal Governo al Parlamento e se quindi non si richieda per l'acquisizione di tali documenti la formulazione di un vero e proprio emendamento, il Presidente Orlandi rinvia lo svolgimento delle relazioni da parte dei due relatori Curti Aurelio e De Pascalis alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del bilancio, Pieraccini, ed il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (3295) (*Parere alla II Commissione*).

Il Relatore Barbi illustra il disegno di legge che rappresenta un ulteriore provvedimento di urgenza a favore degli enti lirici, in attesa di una iniziativa legislativa, intesa a dare un assetto equilibrato e definitivo al settore.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Leonardi, Speciale, Valori e Delfino (contrari al disegno di legge) e Curti Aurelio (favorevole), nonché il Sottosegretario Caron, il Ministro Pieraccini invita la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere sul disegno di legge, per evitare una paralisi dell'attività degli enti lirici proprio alla vigilia della nuova regolamentazione organica del settore.

Successivamente, e su proposta del Relatore Barbi, la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza » (3344) (*Parere alla II Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi ed intervento del deputato Failla, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Contributo annuo all'Ente nazionale " Giovanni Boccaccio " per

il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (519-B) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Pedini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della proposta di legge da parte del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VECELLIO ed altri: « Interventi a favore dei danneggiati della Valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965 » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3345) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Fabbri Francesco, e dopo che il Sottosegretario Caron ha fornito ampie assicurazioni circa l'esistenza di disponibilità sui fondi stanziati dall'articolo 5 della legge n. 969 del 1965, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

Il Relatore Curti Aurelio dopo essersi richiamato alle linee generali dello schema di relazione da lui predisposto per l'Assemblea, soprattutto in riferimento alle finalità ed agli obiettivi del programma (superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali che tuttora caratterizzano lo sviluppo economico italiano), nonché in relazione alla evoluzione del sistema economico nel quinquennio coperto dal piano, si sofferma, in particolare, ad esaminare il parere di maggioranza, trasmessi dalla Commissione Finanze e tesoro, per i settori di specifica competenza, e le proposte, le osservazioni ed i suggerimenti ivi formulati.

Dichiara di condividere la esigenza che sia assicurato il raggiungimento della quota di risparmio pubblico (5.600 miliardi) che il programma prevede di destinare agli investimenti pubblici. E ritiene di poter ravvisare quali validi strumenti per il conseguimento di un siffatto obiettivo la riforma tributaria e quella della finanza locale. In tema di riforma tributaria manifesta qualche preoccupazione per le scadenze preannunciate dal Ministro delle finanze ed esorta a procedere con la massima

sollecitudine alla soluzione di tale delicato ed importante problema della vita finanziaria del paese, mentre richiama all'attenzione della Commissione l'ipotesi di una partecipazione degli enti locali all'accertamento ed alla riscossione delle imposte (anagrafe tributaria comunale). Quanto alla riforma della finanza locale, prospettata la grave e difficile situazione deficitaria dei bilanci comunali e provinciali, richiama alla necessità di procedere con urgenza per alleviare le esauste finanze degli enti locali.

Qualche considerazione svolge, infine, a proposito della riforma del contenzioso tributario, argomento, questo, non trattato nei pareri trasmessi dalla VI Commissione, ma che tuttavia giudica degno della massima attenzione. Dopo aver ricordato le norme fondamentali dettate in materia dalla Costituzione, conclude dichiarandosi favorevole ad una riforma che preveda l'articolazione del contenzioso tributario su sezioni specializzate della magistratura ordinaria, ammonendo che la tanto auspicata riforma tributaria può prendere l'avvio proprio da una coerente e razionale riforma del contenzioso.

Il relatore De Pascalis illustra quindi la parte di sua competenza della relazione generale: strumenti e quindi politiche in attuazione degli obiettivi del piano. Richiamandosi anch'egli allo schema di relazione già predisposto e distribuito a tutti i membri della Commissione, si sofferma anzitutto sul settore pubblico del programma di sviluppo, delineando il ruolo determinante che la politica di piano affida all'intervento pubblico sia per quanto riguarda i settori di impiego del reddito sia per quanto riguarda la produzione del reddito attraverso l'azione delle imprese pubbliche (E.N.E.L. e partecipazioni statali). Ricorda a questo proposito che lo svolgimento di tutte le azioni e le iniziative della pubblica Amministrazione e gli interventi assistenziali e di previdenza comporteranno un onere finanziario pari a 67.000 miliardi di lire 1963 nel quinquennio (53.150 per la parte di spesa corrente e 10.850 per il conto capitale).

Successivamente il relatore De Pascalis illustra gli strumenti e i modi di attuazione del programma, che va inteso come complesso di obiettivi di sviluppo economico e sociale e come coordinata predisposizione di mezzi di intervento e di politiche in vista della loro realizzazione e di conseguenza passa in esame le varie riforme rivendicate dal programma e lo stato della loro attuazione legislativa.

Il relatore De Pascalis inizia quindi l'esame dei pareri espressi sul programma dalle

altre Commissioni, esame che continuerà nella seduta di domani.

Ribadita anche dal punto di vista costituzionale la validità della programmazione economica nazionale, dell'uso della forma di legge per l'approvazione del programma, la legittimità della tecnica dell'allegato e della formula d'approvazione proposta dal Governo (« è approvato il primo programma economico nazionale come quadro della politica economica finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici ») esamina i pareri relativi ai settori degli interni, del turismo e spettacolo, delle partecipazioni statali, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della marina mercantile, sottolineando i punti che possono avere rilievo ai fini della istruzione del programma per l'Assemblea.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi il seguito della relazione alla seduta di domani mattina 21 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia e Valsecchi; per l'interno, Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3343);

CRUCIANI e FRANCHI: « Ripiano dei bilanci comunali e provinciali » (*Urgenza*) (2877).

Il Relatore Patrini illustra il disegno di legge n. 3343, approvato dal Senato, che prevede, per i comuni deficitari, la concessione di contributi da determinarsi in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato nel penultimo esercizio in base ad un coefficiente che verrà stabilito, per ciascuna amministrazione, con decreto ministeriale. Il disegno proroga inoltre le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per quanto concerne i mutui da assumere per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 ed istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo per l'integrazione dei bilanci deficitari. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 1969 le quote di comparte-

ecipazione all'I.G.E. vengono fissate nelle misure del 7,80 per cento per i comuni e del 2,60 per cento per le province. Il Relatore, osservato che il provvedimento ha le caratteristiche dell'emergenza in attesa della riforma della finanza locale, invita la Commissione ad approvarlo ed a considerare assorbita la proposta di legge n. 2877 che prevede il ripiano per il solo esercizio 1966.

Intervengono il deputato Minio, che dichiara a nome del suo gruppo di astenersi sul provvedimento che considera di emergenza ma negativo per gli impliciti aspetti di rinvio della riforma, di blocco del gettito I.G.E. al 1959, di blocco della spesa degli enti locali; il deputato Azzaro, il quale ribadisce che la riforma della finanza locale implica la revisione delle funzioni degli enti autonomi territoriali; il deputato Cruciani, che lamenta il ritardo del provvedimento pur accettandolo per stato di necessità; il deputato Angelino Paolo, che chiede chiarimenti sugli accantonamenti del gettito I.G.E. e dichiara che si asterrà nella votazione del provvedimento; il deputato Raffaelli, che stigmatizza la volontà del Governo, espressa nell'articolo 6 soppresso dal Senato, tesa a sottrarre ai comuni la discussione dei bilanci. Il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia replica ai commissari intervenuti chiarendo che il problema dei bilanci consolidati, opportunamente meditato, si riaffaccerà nell'autunno; sottolinea che in attesa della riforma, che coinvolge ampi aspetti istituzionali e tributari, il provvedimento consente ai comuni mutui e contributi che soli possono consentire di amministrare, fornendo loro disponibilità complessive dell'ordine di cento miliardi circa.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge n. 3343 e vota a scrutinio segreto il disegno stesso che risulta approvato senza modificazioni e con l'assorbimento della proposta n. 2877.

DISEGNO DI LEGGE:

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (3135).

Il Relatore Buzzetti illustra il provvedimento che intende potenziare le scuole di pilotaggio aereo mediante talune agevolazioni di natura fiscale. Più precisamente il disegno di legge conferma le esenzioni già godute dalle scuole istituite presso gli Aereo Clubs in base alle norme dettate dalla legge 12 aprile 1962, n. 153, e le estende alle scuole private purché queste applichino agli allievi tariffe preventi-

vamente approvate dal Ministero dei trasporti. Le agevolazioni sono limitate ai quantitativi complessivi di 7.000 tonnellate annue di carburante e 300 di lubrificante. Il Relatore esprime favorevole avviso sul disegno di legge.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3143).

Il Relatore Buzzetti illustra il disegno di legge già approvato dal Senato, che, con la istituzione del laboratorio chimico in Cagliari intende semplificare e snellire procedure e accertamenti analitici i quali, per le merci pertinenti alla Sardegna, debbono attualmente svolgersi a Genova, e con l'istituzione della sezione saggi presso la dogana di Chiasso intende accelerare le operazioni doganali. Il Relatore invita la Commissione ad approvare il disegno al suo esame.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il disegno stesso che risulta approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dell'esenzione assoluta della imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3280).

Il Relatore Buzzetti illustra il disegno di legge n. 3280, già approvato dal Senato, che proroga al 31 dicembre 1970 l'esenzione dalla imposta di bollo sulle cessioni di stipendi e salari da parte dei dipendenti pubblici, già scaduta il 31 dicembre 1965, ed invita la Commissione ad approvare il disegno medesimo.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (3232).

Il Relatore Scricciolo illustra il disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1970 le agevolazioni fiscali godute dall'U.N.I.R.E. e scadute il 31 dicembre 1965. Il Relatore segnala un errore materiale nell'indicazione dell'onere che è da valutarsi in 2.220 anziché in 2.200 milioni, come confermato dal Governo in sede di Commissione bilancio, cifra questa che corrisponde, altresì, alla somma delle *tranches* di copertura imputate al capitolo 1841 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per 1.665 milioni e al capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per 555 milioni.

Dopo un intervento del deputato Minio relativo al bilancio dell'U.N.I.R.E. la Commissione approva l'articolo 1 del disegno n. 3232 senza modificazioni e l'articolo 2 con la modifica suggerita dal Relatore relativa all'onere definito in 2.220 milioni anziché 2.200 e vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato con la modifica sopra indicata.

PROPOSTA DI LEGGE:

VILLA e CASTELLUCCI: « Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra » (2326).

Il Relatore Scricciolo richiama la relazione già svolta il 6 ottobre 1965 e la discussione svoltasi il 13 ottobre 1965. Ritiene opportuna una modifica dell'articolo unico nel senso di richiamare le norme in vigore per l'Ente nazionale ciechi di Firenze e nel senso di limitare le forniture al 15 per cento globale per il settore delle maglierie e calzature.

Dopo interventi dei deputati Soliano, Trombetta, Angelino Paolo, Buzzetti, Minio e Servello che esprimono perplessità sulla proposta di legge in ordine alla quantificabilità del 15 per cento rispetto ad una base non nota, ai rischi di speculazione e di subappalto all'assenza di controlli, del deputato Pella che osserva come le forme di assistenza indiretta siano le più costose e le meno controllabili e come sia preferibile l'iscrizione di contributi diretti in bilancio, dei deputati Castellucci e Turnaturi e del relatore Scricciolo, che si dichiarano contrari ad un rinvio dell'esame il Presidente Vicentini pone in votazione la proposta di rinvio che è approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (3254).

Il Relatore, Turnaturi, illustra il disegno di legge che tende ad assicurare possibilità di carriera agli ufficiali della guardia di finanza

ed a consentire ad elementi selezionati di provata capacità di pervenire ai gradi più alti della gerarchia e che adegua, pertanto, le norme di avanzamento a quelle in vigore per l'avanzamento nell'arma dei carabinieri con gli opportuni adattamenti. Il Relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di finanza non valutati, oppure idonei ma non iscritti in quadro, che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente entro quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 1966, possono richiedere entro il 1970 di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non possono conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, sono valutati e, qualora dichiarati idonei, sono promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 101 e 102 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quali risultano dalle modificazioni successivamente apportate ».

Dopo interventi del deputato Napolitano Francesco, che apprezza l'emendamento, del deputato Pella, che esprime preoccupazioni sulle ripercussioni dell'emendamento stesso in ordine all'inflazione in determinati gradi, del deputato Servello, che sollecita sull'emendamento i pareri delle Commissioni V e VII, del Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi, che precisa di non potere accogliere, senza consultazione coi ministeri della difesa e dell'interno, un emendamento innovativo rispetto alla struttura del provvedimento, il Relatore Turnaturi dichiara di ritirare l'emendamento preannunciato.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il disegno medesimo che risulta approvato senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Santero e Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente » (3163).

Su proposta del Relatore Buffone, il quale si riserva di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, la Commissione delibera di rinviare la discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (3228).

Su proposta del Relatore Fornale la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Santero e Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei Servizi Antincendi ai fini del servizio di leva » (3155).

Il Relatore Fornale illustra il provvedimento che dispone che i vincitori dei concorsi a posti di ispettori in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, i quali abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere collocati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio in attesa dell'inizio del corso previsto dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251.

Il Relatore sottolinea, anche, che dallo stesso Ministero della difesa i vincitori dei predetti concorsi saranno dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto un periodo di servizio della durata di 15 mesi nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che il progetto, infine, prevede, che gli Ispettori della carriera direttiva del personale tecnico dei ser-

vizi antincendi, nominati tali dopo aver superato il prescritto corso teorico pratico di addestramento professionale, potranno, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento e non prestare servizio di prima nomina.

Il disegno di legge n. 3155, constando di articolo unico, al quale non sono apportate modifiche, è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BANFI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni » (*Approvata dal Senato*) (3216).

Il Relatore De Meo, illustra la proposta di legge, che stabilisce una deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni.

L'oratore, pur riconoscendo il grande contributo dato alla Resistenza dalla città lombarda, ricorda le numerose proposte di legge tendenti all'egual fine di derogare all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, presentate alla Camera dei Deputati ed interessanti altre città italiane, non meno meritevoli per il coraggio dimostrato dai cittadini e per gli atti di valore compiuti. Per tali ragioni giudica opportuno che si proceda ad un esame globale di tutte le proposte di legge presentate e si deliberi una coerente linea di condotta che eviti, appunto perché basata su criteri obiettivi, sprequazioni inammissibili in un campo così delicato. Conclude, pertanto, proponendo il rinvio della discussione in attesa che il Governo maturi le sue decisioni e che la Commissione proceda, alla ripresa dei lavori, ad un riesame di tutta la materia.

Interviene nella discussione il deputato Boldrini, il quale non nega la fondatezza delle questioni sollevate dal Relatore, ma sostiene che occorre prendere atto che la discussione sulla riapertura dei termini previsti dalla legge n. 518 è già in atto. Nel corso, infatti, delle celebrazioni del XX anniversario della Resistenza, tutte le Associazioni partigiane si sono trovate d'accordo nel proporre la riapertura dei termini per le seguenti categorie: per i caduti, per i partigiani che hanno combat-

tuto all'estero, per i cittadini già appartenenti all'ex territorio libero di Trieste, per i cittadini italiani che abbiano combattuto in Italia e dimostrino di essere stati internati in campi di concentramento o in carcere dalla così detta Repubblica sociale italiana. Per quel che concerne le ricompense al valore militare alle città, la situazione è certamente diversa, poiché non vi è difficoltà di reperire la documentazione, del resto già tutta presentata alle competenti autorità, quanto, invece, di autorizzare le Commissioni, con provvedimento legislativo, ad esaminare le proposte presentate in ritardo, talvolta, soltanto di qualche mese.

Conclude auspicando, pertanto, che si proceda alla approvazione della proposta di legge, senza alcun pregiudizio per le altre che chiede, anzi, di porre all'ordine del giorno della Commissione alla ripresa dei lavori.

Il deputato Lucchesi, dichiara di non poter consentire la protrazione di un sistema che sta producendo gravi ingiustizie e ricorda la proposta di legge da lui presentata per il riconoscimento degli atti di valore compiuti dagli abitanti di Piombino e Portoferraio.

Il deputato Guerrieri ricorda che la guerra e la Resistenza hanno registrato centinaia e centinaia di fatti dolorosi, di atti di eroismo di genti e di città, di autentici martiriologi. Perciò raccomanda la massima cautela al fine di evitare discriminazioni che sarebbero gravissime ed auspica che si proceda ad un esame globale di tutte le proposte di legge in materia.

Il Presidente Caiati, precisa che sono state presentate proposte di legge che interessano la concessione di ricompensa al valore militare ai Comuni di Matera, Stazzema, Piombino, Portoferraio, Barletta, Cumiana, Nizza Monferrato, Montefiorino, Sarzana.

Il deputato Pacciardi, pur dichiarando di apprezzare profondamente il sacrificio compiuto dai cittadini di Sesto San Giovanni ed il contributo da essi dato alla lotta contro il nazifascismo in Lombardia, sollecita un atteggiamento coerente in tutti i parlamentari, che eviti le ingiustizie e non produca l'inflazione delle ricompense al valore militare.

Il deputato Bardini rievoca quanto Sesto San Giovanni, centro vitale dell'industria italiana e della regione lombarda, ebbe eroicamente ad operare nella resistenza al fascismo prima e nella lotta armata contro il tedesco invasore, poi. Auspica, perciò, la sollecita approvazione del provvedimento in esame che, d'altra parte, non chiude la serie dei giusti ri-

conoscimenti del valore e del coraggio dimostrati dalle città antifasciste italiane.

Replica il Relatore De Meo osservando che tutti i provvedimenti meritano la più seria considerazione e dichiara di mantenere la proposta di rinvio, che non suona disconoscimento per quanto la città di Sesto San Giovanni ha eroicamente offerto alla Resistenza, ma tende unicamente a dare alle deliberazioni della Commissione quel contenuto di coerenza e di imparzialità, come sempre è avvenuto nel passato.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Guadalupi, dopo aver rievocato l'iter della proposta di legge, dichiara di apprezzare la posizione di obiettività adottata dal Relatore per quanto concerne i provvedimenti pendenti, concernenti analoga materia ed assicura che informerà il Ministro della difesa del voto unanime della Commissione perché si proceda ad un riesame di tutta la situazione.

Il deputato Boldrini dichiara di aderire alla proposta di una discussione ampia e approfondita di tutti i provvedimenti concernenti la deroga al termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. L'oratore addebita alla mancata valorizzazione della Resistenza, durante i tre lustri trascorsi, il fatto che soltanto oggi avviene la riscoperta di episodi fulgidissimi di valore scritti dal popolo in armi. In relazione a ciò, l'oratore ritiene che i partiti democratici ed antifascisti debbano non scoraggiare, come pratiche perentorie, le proposte inviate dalle città benemerite della Resistenza, bensì confortare con il loro appoggio e con il loro voto la testimonianza, ogni giorno sempre più viva, dei valori e della tradizione della Resistenza.

Il deputato Leone Raffaele dichiara di aderire alla proposta del Relatore e di condividere pienamente il voto formulato dal deputato Boldrini.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente » (288);

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effe-

tivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Il Relatore Sinesio presenta un emendamento aggiuntivo, in base al quale i capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, vengono promossi al grado di maggiore.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi si riserva di comunicare il parere del Governo e, pertanto, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,45 — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

FABRI FRANCESCO ed altri: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (426-B).

Il Relatore Rampa illustra le modificazioni apportate dal Senato, definendole tutte o formali o comunque migliorative del provvedimento, e proponendone un sollecito accoglimento alla Commissione, che approva successivamente senza modifiche le innovazioni introdotte all'articolo 3. Anche le modificazioni apportate al secondo comma dell'articolo 4 sono approvate, ma dopo un'ampia discussione nel corso della quale lo stesso relatore Rampa, i deputati Valitutti e Finocchiaro e — con particolare insistenza — il deputato Picciotto, definiscono la nuova formulazione del comma incoerente con la disposizione contenuta nel comma successivo mentre il Sottosegretario Badaloni chiarisce le intenzioni sottese alla rielaborazione del Senato, che escludono ogni innovazione sostanziale nei confronti del testo approvato dalla Camera, e qualsiasi contraddizione tra i due comma in questione.

Dopo aver approvato anche le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 6, la Commissione si sofferma

sulla nuova formulazione dell'articolo 8 elaborato dal Senato, a proposito della quale i deputati Picciotto e Bronzuto sostengono che essa si risolve in danno per i maestri anziani e promossi, e ribadiscono i rilievi critici già in altra occasione formulati su tutto intero il provvedimento, carente — a loro avviso — di prospettive organiche, e povero di concreti e soddisfacenti effetti, preannunciando anche il voto contrario del loro gruppo.

La proposta di legge n. 426-B e, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMANATO e PITZALIS: « Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei » (1129);

LEONE RAFFAELE: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni » (1777);

NANNINI: « Norme relative ai concorsi ed alle norme dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (2279);

Il Presidente Ermini riassume i termini della discussione già svoltasi in sede referente e nel corso della quale la Commissione ha convenuto sull'opportunità di recepire le risultanze del lavoro effettuato dal Comitato ristretto, che è pervenuto alla formulazione di un testo unificato delle tre proposte di legge, rappresentato da un articolo unico. Dopo interventi dei deputati Romanato, Valitutti e Codignola, che prospettano la necessità di reintegrare tutto intero l'accordo conseguito in sede di Comitato ristretto, arricchendo il testo unificato di un secondo articolo relativo alle presidenze degli istituti di istruzione secondaria, la Commissione approva i due articoli in questione nel seguente testo, sottoposto alla consueta riserva di coordinamento:

ART. 1.

« I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano ottenuto la nomina perché non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo,

secondo l'ordine di graduatoria, dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.

La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato ».

ART. 2.

« A modifica ed a integrazione dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ».

Due articoli aggiuntivi proposti dai deputati Tedeschi e Levi Arian Giorgina, intesi a risolvere secondo la prospettiva più generale del problema, non sono accolti dal Sottosegretario Elkan e dalla Commissione, che conviene invece sull'opportunità — fatta valere dai deputati Romanato, Savio Emanuela, Codignola, Valitutti, Finocchiaro e Nannini — di affrontare il problema generale del reclutamento dei presidi alla ripresa dei lavori successiva alle prossime vacanze estive. Conseguentemente il deputato Tedeschi preannuncia la astensione del suo gruppo nella votazione del testo unificato delle proposte di legge n. 1129 — Romanato e Pitzalis, n. 1129 — Leone Raffaele n. 1777 e Nannini n. 2279, che è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo:

« Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza ad insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni ».

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268).

Il Presidente Ermini rammenta che nella seduta del 25 maggio sono stati approvati senza modificazioni i due articoli del provvedimento, nonché — ma soltanto in via di principio, con riserva di sottoporlo alla V Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie — un emendamento aggiuntivo tendente ad assumere quale basi di considerazione, oltre allo stipendio anche gli

aumenti periodici; fa presente che la V Commissione Bilancio non ancora ha espresso il richiesto parere, e rinvia pertanto — dopo interventi concordi in tal senso dei deputati Picciotto, Finocchiaro, Caiazza e del Sottosegretario Elkan — ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

NANNINI ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » (2508).

Dopo un intervento del proponente Nannini, che illustra le finalità del provvedimento, nonché dei deputati Codignola e Valitutti e del Sottosegretario Elkan, che esprimono il loro assenso, la Commissione approva l'articolo 1 della proposta di legge con un emendamento implicato nel parere espresso dalla Commissione Bilancio per precisare che deve trattarsi di personale assunto per concorso. Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 4, su concorde proposta dei deputati Codignola, Valitutti e Nannini, è sospeso.

La proposta di legge n. 2508 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (3222).

In assenza del Relatore, il Presidente Alessandrini riferisce sulla proposta di legge ponendo in rilievo le finalità cui essa è diretta e le difficoltà riscontratesi nella selezione delle numerose domande presentate per la partecipazione al concorso recentemente bandito.

Intervengono i deputati: Cottone, che, ribadito il collegamento esistente fra l'elevato numero dei concorrenti e l'attuale situazione di crisi economica, si dichiara contrario alla applicazione delle nuove norme al concorso

già bandito e ribadisce l'esigenza di una uniformità nella valutazione dei titoli, ove la proposta di legge in discussione sia approvata; Amendola Pietro, che, sottolineato l'accoglimento delle esigenze da lui prospettate durante la discussione in sede referente della proposta di legge negli emendamenti presentati dallo stesso proponente, in particolare per quanto concerne il decentramento nello espletamento di concorsi e la valutazione dei titoli, preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione della proposta di legge, in quanto non è stato accolto il principio della rappresentanza del personale nelle Commissioni esaminatrici ed in quanto, all'ultimo comma dell'articolo sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal proponente, viene stabilito, relativamente al concorso già bandito, l'annullamento delle prove eventualmente sostenute dai candidati; Guariento, che dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Cottone e si dichiara contrario, in linea di principio, all'annullamento delle valutazioni già eventualmente effettuate; Ripamonti, che si dichiara favorevole al decentramento nell'espletamento del concorso, ma esprime perplessità in ordine al ricorso ad una procedura particolare, quale è quella del concorso per soli titoli, per l'assunzione dei cantonieri, nel momento stesso in cui si prospetta la necessità, sul piano generale, di addivenire ad una unificazione delle procedure per l'immissione nei pubblici impieghi; Caradonna, che si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, in quanto viene incontro all'esigenza di uno snellimento delle procedure dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi; Curti Ivano, che preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione della proposta di legge, in quanto, non solo il tipo di concorso in essa previsto non consentirà di tenere in adeguato conto della preparazione tecnica e professionale dei candidati, ma il provvedimento stesso non si inserisce nel più vasto quadro del rinnovamento delle strutture amministrative che dovrebbe conseguire dalla riforma burocratica ed inoltre non viene prevista una rappresentanza del personale nelle Commissioni esaminatrici; e Brandi, il quale sottolinea le esigenze di ordine pratico alle quali la proposta di legge da lui presentata intende far fronte ed afferma che la previsione di una rappresentanza del personale nelle commissioni esaminatrici, sulla necessità della quale, in linea di principio, dichiara di consentire, urterebbe contro i principi generali in materia di pubblico impiego.

Il Presidente Alessandrini, a proposito delle osservazioni formulate dai deputati Cottone ed Amendola Pietro, fa rilevare che non è stata ancora effettuata alcuna valutazione relativa all'espletamento del concorso già bandito e, sottolineata l'esigenza di affrontare sul piano generale il problema delle procedure per l'assunzione del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce la necessità di approvare il provvedimento in discussione, con gli emendamenti presentati dal proponente, per far fronte alle improrogabili necessità dell'A.N.A.S.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver rilevato che il provvedimento in discussione, con gli emendamenti proposti, consentirà di provvedere alla necessità manifestatasi di un acceleramento nell'assunzione del personale cui esso si riferisce, invita la Commissione, in attesa di un'organica revisione di tutta la materia, ad approvare il provvedimento stesso sottolineando che l'applicazione delle nuove norme al concorso già in atto non determinerà seri inconvenienti e che la pubblica amministrazione, in base alle norme generali vigenti, può già procedere all'annullamento delle prove scritte di un concorso, quando lo ritenga opportuno.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel seguente nuovo testo, presentato dallo stesso proponente della proposta di legge:

« L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

Per l'onere dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro dei lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'Ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro, e scelto tra i dipendenti della Azienda.

Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro dei lavori pubblici, composta da un Ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri

scelti tra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe appartenente all'A.N.A.S. ».

Non è invece approvato, dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che pone in rilievo il suo carattere innovativo, un articolo aggiuntivo presentato dal deputato Amendola Pietro e diretto a stabilire l'integrazione delle commissioni giudicatrici compartimentali con una rappresentanza del personale designata dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative.

Dopo l'intervento dei deputati Cottone, che fa rilevare la lesione delle aspettative create nei concorrenti in seguito all'applicazione al concorso in atto delle nuove norme; Baroni, che, pur ritenendo censurabile sotto il profilo giuridico stabilire l'applicazione del provvedimento anche per il concorso in atto, sottolinea la sussistenza, in linea generale, di un potere discrezionale della pubblica amministrazione per quanto concerne l'eventuale annullamento delle prove di concorso; e Amendola Pietro, che dichiara che la sua parte politica si asterrà nella votazione della norma che prevede l'annullamento stesso; del Presidente Alessandrini, che ribadisce che non è stata finora effettuata alcuna prova relativa al concorso in atto, e del Sottosegretario De' Cocci, il quale fa rilevare la sussistenza dei poteri discrezionali sottolineata dal deputato Baroni, la Commissione approva l'articolo 2 nel seguente nuovo testo presentato dal proponente della proposta di legge:

« È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

Ove si valga di tale facoltà, il Ministro dei lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.

L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esa-

minatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati ».

L'articolo 3 della proposta di legge viene approvato senza modificazioni.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (3201).

Il Relatore Guariento riferisce sull'articolo unico del disegno di legge che, al termine della seduta, è posto in votazione a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) » (3202).

In assenza del Relatore, riferisce sul disegno di legge il Presidente Alessandrini, ponendo in rilievo le finalità alle quali il provvedimento è rivolto e proponendo quindi alla Commissione di approvarlo senza modificazioni.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3279).

Il Presidente Alessandrini riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ponendo in rilievo la necessità di condurre gli studi in esso previsti ai fini di una maggiore razionalità degli interventi previsti per far fronte alle numerose esigenze della città di Venezia.

Intervengono i deputati: Gagliardi, che sottolinea l'opportunità del disegno di legge in quanto esso viene ad integrare quanto previsto dalla recente legge 5 luglio 1966, n. 526, che costituisce, a sua volta, un provvedimento di carattere transitorio in attesa della emanazione di una nuova legge speciale per la città di Venezia; Busetto, il quale, anche a no-

me della sua parte politica, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur rilevando la necessità di tener conto attraverso attente verifiche sperimentali delle conseguenze che deriveranno dalle opere in corso di realizzazione sul regime idraulico della laguna e di procedere ad un adeguato stanziamento di fondi anche per quanto riguarda gli studi in atto sul regime idraulico del delta padano; Caradonna, che si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento e rileva l'opportunità di servirsi anche della collaborazione di tecnici stranieri per la effettuazione degli studi previsti; Degan, che sottolinea l'opportunità del provvedimento in discussione in quanto consentirà la prosecuzione delle indagini già in corso di svolgimento, come necessario presupposto per i provvedimenti da emanarsi per la difesa della città di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri particolari, e Cottone, che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e sollecita un rapido espletamento degli studi previsti.

Il Sottosegretario De' Cocci afferma che il Governo terrà conto delle raccomandazioni formulate nel corso della discussione, specie per quel che riguarda il sollecito compimento degli studi.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3200).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Ripamonti, dopo aver ricordato che, in occasione della discussione della legge 13 giugno 1961, n. 528, prospettò la necessità che la maggioranza del pacchetto azionario della società concessionaria venisse trasferita ad enti pubblici, con particolare riguardo agli enti locali, fa rilevare che ciò è avvenuto in questi ultimi tempi, anche se la partecipazione degli enti locali nella società stessa non è attualmente una partecipazione di maggioranza. Si sofferma quindi sui criteri stabiliti nella stessa legge n. 528 per quanto concerne la selezione delle domande per la cessione delle aree e sui criteri allora stabiliti per la determinazione dell'indennizzo per le espro-

priazioni condotte in base alla legge stessa e sulla utilizzazione dei fondi reperiti dalla società concessionaria attraverso la successiva cessione delle aree, rilevando che, qualora la stima delle aree agli effetti dell'indennizzo in questione fosse condotta prescindendo da ogni incremento di valore, non sarebbe necessario il disposto del terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge e che il successivo articolo 5 va inteso come diretto a consentire alla società concessionaria di recuperare, al momento della cessione delle aree espropriate, le spese sopportate per la esecuzione delle opere, dimostrandosi quindi insatto parlare in proposito di acquisizione di plusvalenze da parte della società stessa.

Il deputato Bpsetto ricorda la posizione assunta dalla sua parte politica in occasione della discussione della legge n. 528, in particolare per quanto si riferiva all'affidamento di compiti di intervento ad una società per azioni e fa rilevare a tale proposito che, mentre a quel tempo la maggioranza non volle accogliere la proposta di creare un consorzio di enti locali con personalità giuridica pubblica incaricato di assolvere a quei compiti, la stessa maggioranza oggi si rende conto della opportunità di quella proposta, come dimostrato dall'ordine del giorno presentato al Senato, al termine della discussione del disegno di legge, da parte del senatore Lombardi ed approvato alla unanimità.

Il deputato De Pasquale, dopo aver dichiarato di consentire con quanto detto dal deputato Busetto, fa rilevare che il disposto dello articolo 2 del disegno di legge consentirebbe di tener conto degli incrementi di valore verificatisi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 528, ciò che determinerebbe un ingiustificato aumento della indennità di espropriazione, diminuendosi nel contempo, la possibilità di realizzazione delle opere da parte della società concessionaria, dato il sistema di finanziamento previsto per la realizzazione stessa.

Il Relatore Degan, replicando agli intervenuti nel dibattito, fa rilevare che l'articolo 2 del disegno di legge tende, per quanto si riferisce alla determinazione della indennità di espropriazione, a provvedere in relazione a precise situazioni di fatto riscontrabili nella zona e sottolinea che il disposto dell'articolo 5, in sostanza, appare conforme a quanto già previsto nella legge n. 528, a parte l'opportunità di far preciso riferimento alla realizzazione di plusvalenze, ciò che forse può dar luogo ad alcuni rilievi formali.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver sottolineato che il disegno di legge tende ad una interpretazione della legge n. 528, afferma che il problema della struttura della società concessionaria potrà essere più adeguatamente affrontato in altra occasione e si dichiara contrario a due emendamenti presentati dal deputato Todros, tendenti rispettivamente a riportare il valore delle aree, agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, a cinque anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 528, con il correttivo di una indennità aggiuntiva del 2 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio, ed alla determinazione del prezzo di cessione delle aree espropriate sulla base di una serie di detagliati criteri.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta la discussione degli articoli del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 12,10. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTINI: « Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli » (2583);

LEZZI e DI NARDO: « Modifica delle norme relative alla costruzione del palazzo di giustizia di Napoli » (2615);

TESAURO e AMATUCCI: « Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli » (2986).

Su proposta del Presidente Alessandrini, e dopo l'intervento del deputato Fortini, che sottolinea l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine in ordine al problema che forma oggetto delle tre proposte di legge, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che esse le siano assegnate in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASQUALE ed altri: « Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina » (2993).

Su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3181).

Il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Al termine della seduta il Presidente dà lettura di una lettera pervenutagli dal Presidente della Camera relativa alle indagini conoscitive già deliberate dalla Commissione ed in cui si precisano le finalità alle quali le indagini stesse debbono essere preordinate e le loro peculiari caratteristiche.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena, e per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

VERONESI ed altri: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio » (2724).

Su richiesta del Sottosegretario Florena, il quale comunica che il Governo ha approntato un disegno di legge che regola più compiutamente tutta la materia, e dopo interventi dei deputati Franco Raffaele e Catella, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

DI PIAZZA ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (2505);

CANESTRARI ed altri: « Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie della Amministrazione postale » (2662).

Il Relatore De Capua illustra favorevolmente i due provvedimenti, che hanno lo stesso contenuto. Propone, per altro, di sostituire l'articolo unico con il seguente altro:

« All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti fra il secondo e il terzo comma, i seguenti tre commi:

” Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963; nonché quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1^a, 2^a e 3^a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio postale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con «qualifica di primo ufficiale”».

Dopo interventi dei deputati Mancini Antonio, Calvaresi, Cavaliaro Nicola e del Sottosegretario Mazza, che tutti si dichiarano favorevoli al nuovo testo proposto dal Relatore, la Commissione approva il sopra riportato articolo sostitutivo, come testo unificato delle due proposte di legge.

La Commissione, sempre su proposta del Relatore, approva il seguente titolo: « Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto e approva il provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10,10 —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Intervengono i Sottosegretari di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile, Florena, e per
le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

DI VAGNO ed altri: « Istituzione di un
Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del
territorio nazionale » (1646).

Su proposta del Relatore Iozzelli, che il-
lustra favorevolmente il provvedimento, e
dopo interventi, altrettanto favorevoli agli
scopi della proposta di legge, dei deputati
Marchesi, Mancini Antonio e del Sottosegre-
tario Florena, la Commissione delibera, alla
unanimità, di chiedere il passaggio in sede
legislativa del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lu-
brificanti a favore delle scuole di pilotaggio
aereo » (3135) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Presidente, la Commis-
sione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAILOLO ed altri: « Riduzione del canone
di abbonamento R.A.I.-TV » (457);

DI PIAZZA ed altri: « Riduzione del ca-
none di abbonamento R.A.I.-TV. » (3048).

Dopo interventi del Presidente, del Sotto-
segretario Mazza e del deputato Calvaresi, la
Commissione delibera, all'unanimità, di rin-
viare l'esame delle proposte di legge alla ri-
presa dei lavori parlamentari, a settembre,
e di chiedere, pertanto, a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 65 del Regolamento, una
proroga al termine, per la presentazione della
relazione sulla proposta di legge n. 457, de-
liberato dall'Assemblea nella seduta del 16
maggio scorso.

In fine di seduta, il Presidente, prenden-
do la parola sui lavori della Commissione,
dà lettura di una lettera con cui il Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro,
gli comunica di essere a disposizione, per
l'esposizione — in una riunione non formale —
delle linee fondamentali dei tre provvedimen-
ti, relativi alla riforma dell'Azienda delle fer-
rovie dello Stato, al coordinamento dei tra-
sporti e ai pesi e misure dei veicoli, che

stanno per essere presentati al Parlamento.
Il Presidente, il quale ritiene la riunione mol-
to opportuna, si riserva di fissarne la data,
possibilmente anche prima delle ferie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Pre-
sidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene
il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste, Principe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per lo sviluppo del-
l'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (*Ap-
provato dal Senato*) (3308).

Prosegue la discussione. Il deputato Im-
periale premette che è opportuno richiamare
l'attenzione della Commissione su taluni per-
fezionamenti che possono essere apportati al
testo approvato dal Senato.

In rapporto alla sperimentazione osserva
che essa è stata finora trascurata e pertanto
richiede maggiori interventi. La delega pre-
vista deve essere ampliata a 18 mesi e si deve
anche prevedere l'istituzione di una apposita
direzione generale, con il relativo ampliemen-
to del numero dei posti da riservare ai ser-
vizi di ricerca.

Per quanto riguarda gli interventi per la
stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione
dei mercati agricoli, afferma che occorre po-
tenziare le cooperative ed i loro consorzi,
ai quali debbono essere concessi i contributi.

Particolare attenzione va rivolta al credito
di conduzione per favorire l'impiego di capi-
tali e di esercizio; ed in tal senso propone
tra l'altro la formazione di tabelle concordate.

Si occupa quindi di altri problemi, come
quelli relativi alle coltivazioni frutticole o
colture pregiate, specie nel Sud, al funziona-
mento del fondo interbancario, ai contributi
previsti per l'attuazione del regolamento co-
munitario 17/64, ecc.

Conclude auspicando che nell'attesa di ap-
provare il provvedimento, il Ministero comin-
ci col predisporre di massima il regolamento
e, nel contempo, autorizzi soprattutto gli ispet-
torati provinciali a considerare accoglibili
le pratiche di finanziamento presentate sulla
base del vecchio Piano verde o nel fratem-
po e a far istruire d'ufficio tutte le altre.

Il deputato Sereni, dopo aver dichiarato
che esiste l'esigenza obiettiva di una politica

di investimenti pubblici per l'agricoltura, afferma che le due finalità, che ci si era proposti di raggiungere, ossia di rendere la nostra agricoltura più competitiva e di attenuare la disparità dei redditi tra l'agricoltura e gli altri settori, non solo non sono state raggiunte, ma obiettivamente sulla base di tali finalità la situazione nel nostro Paese è peggiorata.

A suo giudizio, l'errore di impostazione del vecchio Piano verde, che si ripete nel nuovo, è una errata concezione della produttività, con una particolare confusione soprattutto fra produttività in senso tecnico e produttività in senso economico. Lo stesso problema delle dimensioni aziendali deve essere visto solo nel quadro delle cosiddette « economie esterne » (e gli enti di sviluppo, ad esempio, potrebbero essere utili strumenti per realizzare questo tipo di « economie esterne »). In effetti, queste dimensioni aziendali hanno bisogno di una loro caratterizzazione sociale. In definitiva lo stesso problema della produttività economica dell'agricoltura non si risolve se, unitamente a queste nuove dimensioni aziendali, non si realizzi la liberazione dell'agricoltura dall'autentico saccheggio per centinaia di miliardi che viene operato dal capitale monopolistico.

Pertanto a suo parere occorre senza dubbio finanziare la meccanizzazione, la ricerca scientifica e la produzione zootecnica, ma è necessario orientare questi investimenti in maniera completamente diversa, dal momento che gli investimenti che sono andati in favore dell'impresa capitalistica hanno avuto effetti completamente opposti a quelli che il legislatore si proponeva attraverso il Piano verde.

Il deputato Loreti, dopo aver sottolineato l'estrema importanza della legge, dichiara di concordare sull'opportunità che si affrontino solo alcuni problemi nodali dell'agricoltura, senza allargare troppo le maglie del provvedimento. Del resto, il Governo si è già impegnato ad adottare provvedimenti particolari, come quelli relativi agli usi civici, al credito fondiario, alla cooperazione, alla montagna, ecc.

Sostiene quindi che nel nuovo Piano verde vi sono alcune revisioni anche coraggiose in rapporto alla legge del 1961. Aggiunge che alcuni problemi vanno particolarmente considerati come quello relativo alla delega per la sperimentazione (da contenere nei limiti di 12 mesi), dei servizi civili (che devono richiedere al Governo un autentico piano per lo sviluppo della casa nelle campagne), al riordinamento del Ministero (al fine di evitare gravi disper-

sioni) ed al finanziamento del credito agrario che deve avvenire in modo semplice e spedito.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente GIOLITTI. — Interviene il Ministro dell'industria e del commercio, Andreotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni » (3085).

Ha inizio la discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel testo del disegno di legge senza modificazioni.

All'articolo 2 sono presentati due emendamenti: uno, dal Relatore Merenda, interamente sostitutivo del primo comma e l'altro, al secondo comma, dal deputato Longoni, diretto a ridurre da sei anni a diciotto mesi il periodo di anzianità per conseguire la qualifica superiore. La Commissione accoglie entrambi gli emendamenti e pertanto l'articolo 2 risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 2.

« Il personale direttivo in servizio all'atto del passaggio dell'Istituto stesso alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è inquadrato in soprannumero nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale con la qualifica di esaminatore capo.

Il suddetto personale consegue la qualifica superiore dopo diciotto mesi di anzianità di qualifica, permanendo nella posizione soprannumeraria ».

All'articolo 3 sono presentati, dal relatore Merenda e dal Ministro Andreotti, emendamenti di natura tecnica al testo dell'articolo, che, in seguito al loro accoglimento, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 3.

« Il servizio comunque prestato dal personale di cui al precedente articolo dalla data del passaggio dell'Istituto nazionale per l'esa-

me delle invenzioni alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è calcolato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza ».

L'articolo 4, relativo alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento in titolo e sulla quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, è approvato senza modificazioni.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto nel suo complesso il disegno di legge, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Ministro dell'industria e del commercio, Andreotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

Dopo interventi del Ministro Andreotti, del relatore Radi e del deputato Alesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, restando inteso che in settembre, alla riapertura della Camera, replicheranno il Relatore ed il Ministro e si darà quindi immediatamente inizio alla fase dell'esame degli articoli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dà notizia di un invito dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) per una visita agli impianti elettrici e per un viaggio di studio sull'attività dell'Ente stesso, che si effettuerà nella seconda settimana di settembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI, indi del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore LODOVICI ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174).

Il Relatore Armaroli, riassunti i precedenti della discussione, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione drammatica esistente in fatto di disponibilità di plasma sanguigno, che è al di sotto delle crescenti necessità di tale insostituibile elemento, che solo l'organismo umano può produrre. Occorre pertanto estendere il proselitismo tra i donatori di sangue, i quali chiedono una regolamentazione legislativa, che da un lato assicuri i principi della volontarietà, dell'anonimato e della gratuità delle prestazioni e dall'altro tuteli i donatori di sangue, sotto il profilo fisico ed economico. Fa presente che il Comitato ristretto a suo tempo nominato, dopo aver tenuto numerose riunioni, ed elaborato due diverse formulazioni, che non hanno potuto avere definitiva approvazione per varie difficoltà di carattere tecnico, ha predisposto un nuovo testo, che ha incontrato il favore della categoria. Esso stabilisce il principio del riposo di 24 ore per chiunque ceda il sangue a scopo terapeutico, e della corresponsione della normale retribuzione, per i lavoratori dipendenti, nella giornata di riposo; di tale retribuzione i datori di lavoro possono chiedere il rimborso, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento, ai rispettivi istituti di assistenza malattia; all'onere concorre lo Stato con un contributo determinato per il primo esercizio in 100 milioni.

Il deputato Borra si dichiara d'accordo con le considerazioni del Relatore, sottolineando che l'intervento degli enti mutualistici trova giustificazione nel concetto, secondo cui il salasso deve essere considerato una « piccola malattia », e auspicando un intervento più cospicuo da parte dello Stato. Ritiene che la posizione dei lavoratori autonomi possa essere presa in considerazione in futuro.

Anche il deputato Gitti si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento. I deputati Venturoli e Mazzoni insistono sulla insufficienza del contributo statale e sull'opportunità che esso non sia corrisposto a titolo di concorso, ma a provvista degli oneri necessari.

Il deputato Quintieri esprime le sue riserve sulla interpretazione dell'articolo 1, per

quanto concerne la determinazione del periodo di riposo in 24 ore successive al salasso.

Il deputato Veronesi propone di sospendere la discussione in attesa di conoscere le determinazioni della XIV Commissione Igiene e sanità sul disegno di legge n. 2946, concernente la raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue; analogamente il deputato Bianchi Fortunato, in attesa però del parere della V Commissione Bilancio circa l'onere derivante dal nuovo testo.

Dopo la replica del Relatore Armaroli, che insiste per l'approvazione del nuovo testo del Comitato ristretto, il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente che il Governo ritiene di mantenere il suo assenso al testo pervenuto dal Senato, mentre esprime le sue riserve circa il nuovo testo del Comitato ristretto, specie per quanto riguarda la tecnica dei rimborsi.

La Commissione passa quindi all'esame del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto e ne approva nel principio gli articoli, con riserva del parere della V Commissione Bilancio per quanto concerne le conseguenze finanziarie e la copertura dell'onere a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3339).

Il Relatore Quintieri illustra preliminarmente la situazione dell'assicurazione contro le malattie, gestita dall'I.N.A.M., che nel 1965 segna un passivo di 85 miliardi, suscettibile di sensibile aggravamento nel corso dell'anno 1966. Tale deficit risulta determinato da diversi fattori: mantenimento dell'assistenza di malattia ai lavoratori in cassa integrazione o disoccupati; squilibrio tra aumento delle prestazioni, conseguente all'aumento dei costi ed al ricorso sempre più frequente all'assistenza, e gettito contributivo; squilibrio particolarmente evidente nel settore dell'agricoltura, dove a fronte di 8 miliardi e 200 milioni di contributi della categoria stanno 93 miliardi di prestazioni. A seguito di tale situazione risulta una esposizione debitoria verso gli istituti ospedalieri per circa 80 miliardi.

Il Relatore ritiene pertanto indispensabile un intervento straordinario, che il disegno di legge prevede mediante lo storno per un triennio del contributo statale dovuto per i lavoratori agricoli alla Cassa assegni familiari e la devoluzione all'I.N.A.M. del contributo del-

lo 0,20 per cento, dovuto dai datori di lavoro al Fondo adeguamento pensioni a copertura di precedente disavanzo per l'assistenza malattia ai pensionati. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge, che assicura all'I.N.A.M. una disponibilità di 34 miliardi.

Il deputato Mazzoni chiede la sospensiva della discussione, ritenendo che il problema del deficit dell'I.N.A.M. debba essere affrontato nel quadro più vasto dei problemi della assistenza di malattia, e tenendo conto di tutte le implicazioni, che lo storno di fondi può avere col settore degli assegni familiari e delle pensioni.

Intervengono a favore della sospensiva il deputato Sulotto, e contro i deputati Bianchi Fortunato e il Relatore Quintieri, che sottolinea l'urgenza e il carattere di provvisorietà del provvedimento; il Presidente Santi invita a considerare l'opportunità di un breve rinvio della discussione.

Aderendo il deputato Mazzoni, il Presidente Santi rinvia il seguito della discussione all'indomani.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro per il settore dell'artigianato » (2960).

Il deputato De Marzi Fernando, in relazione alle riserve espresse dal Governo nella precedente seduta del 13 luglio 1966, fa presente di non insistere sul mantenimento dell'articolo 2 del nuovo testo da lui medesimo proposto, e concernente la riduzione dei tassi di premio dovuti dagli artigiani, che però si riserva di trasformare in ordine del giorno.

Il deputato Tambroni fa presente l'estrema gravosità dell'assicurazione contro gli infortuni per gli artigiani, e specialmente per quelli senza dipendenti, che versano in condizioni economiche disagiate e sono obbligati a pagare tassi di premio pari a quelli dell'industria. Ritiene indispensabile una revisione dell'attuale disciplina legislativa, che preveda tassi ridotti in relazione a categorie riassuntive delle classi di rischio.

Il deputato Laforgia concorda con le considerazioni del deputato Tambroni, in quanto gli indici di rischio infortunistico del settore artigiano sono inferiori a quello industriale.

Il deputato Mazzoni, pur aderendo alle osservazioni di cui ai precedenti interventi, sottolinea l'urgenza della materia regolata dall'articolo 1 della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato Calvi dichiara di accettare gli articoli 1 e 3 del nuovo testo della proposta di legge.

La Commissione approva, quindi, gli articoli della proposta di legge nel seguente testo proposto dal deputato De Marzi:

ART. 1.

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1966, di cui al secondo comma dell'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto Presidenziale è prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.

ART. 2.

L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4 n. 3 dello stesso decreto Presidenziale.

Approva quindi due ordini del giorno, accolti dal Governo come raccomandazione, dei deputati De Marzi ed altri, e Tambroni ed altri; il primo impegnante il Governo a sollecitare l'I.N.A.I.L. per una riduzione del 30 per cento dei tassi di premio per il settore dell'artigianato entro il prossimo settembre, e l'altro perché siano studiate, per gli artigiani senza dipendenti, tariffe particolari sulla base di nuove classi di rischio con premi fissi.

Il Presidente Santi rinvia la votazione a scrutinio segreto all'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 21 luglio, ore 18.

COMMISSIONI RIUNITE (IV Giustizia e IX Lavori pubblici)

Giovedì 21 luglio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, numero 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— Relatori: Fortuna, per la IV Commissione; Fortini, per la IX Commissione.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PITZALIS: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economisti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44);

— Relatore: Armato — (Parere della V e della VIII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

PITZALIS: Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti il personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana che ha optato per la conservazione di tale rapporto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (Urgenza) (543) — Relatore: Colleselli — (Parere della V e della VI Commissione);

CAVALLARO FRANCESCO: Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla

soppressa Amministrazione dell'Africa italiana (*Urgenza*) (667) — Relatore: Colleselli — (*Parere della V e della IV Commissione*);

Cocco MARIA: Disposizioni a favore del personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana (1965) — Relatore: Colleselli (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 21 luglio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale previsto dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, di incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (3344) — Relatore: Ferrari Virgilio — (*Parere della V Commissione*);

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate (3295) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

SULLO: Costituzione del comune di Tufara Caudina in provincia di Benevento (2619) — Relatore: Russo Spena — (*Parere della I Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 21 luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazioni del Presidente.

Parere sul disegno di legge:

Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3339) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tenaglia.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

QUARANTA: Ordinamento della professione di biologo (1812) — Relatore: Reggiani — (*Parere della VIII e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2526) — Relatore: Bosisio.

Discussione del disegno di legge:

Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (*Approvato dal Senato*) (2626) — Relatore: Martuscelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sugli emendamenti al disegno e alla proposta di legge:

Modifiche al regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) (2340);

REALE GIUSEPPE ed altri: Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (2187);

— Relatore: Isgrò — (*Parere all'Assemblea*).

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli istituti di istruzione secondaria (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (3263) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V Commissione*);

Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica (3351) — Relatore: Patrini;

Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2301-B) — Relatore: Napolitano Francesco;

Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza (3277) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: Contributo annuo all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (519-B) (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Franceschini.

Discussione del disegno di legge:

Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera università de l'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà riconosciute di economia e commercio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3243) — Relatore: Franceschini.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 174 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815) — Relatore: Reale Giuseppe;

Senatori SPIGAROLI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Dall'Armellina.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

BERTÈ ed altri: Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (2260) — Relatore: Racchetti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori VECCELIO ed altri: Interventi a favore dei danneggiati della Valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965 (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3345) — Relatore: Degan — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3200) — Relatore: Degan — (*Parere della XII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589,

recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1095);

BORGHI ed altri: Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali (1187);

— (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Biagioni.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (3181) — Relatore: Brandi — (*Parere della I e della VI Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3308) — Relatore: Ceruti Carlo. — (*Parere della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3339) — Relatore: Quintieri — (*Parere della IV Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro per il settore dell'artigianato (2960) — Relatore: Averardi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE: Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni sulla previdenza sociale (2686);

SULOTTO ed altri: Validità dei contributi figurativi, ai fini della pensione di anzianità I.N.P.S. (2697);

BONAITI e CALVETTI: Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sulla pensione di anzianità a carico dell'I.N.P.S. (2735);

SERVADEI: Valutazione dei periodi di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'I.N.P.S. (3041);

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, agli effetti del riconoscimento del periodo di contribuzione figurativa obbligatoria del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e agli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (3058);

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in materia di assicurazione obbligatoria (3060);

BORRA e BIANCHI FORTUNATO: Validità dei periodi coperti dai contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità prevista dalla legge n. 903 del 21 luglio 1965 (3097);

GITTI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni della previdenza sociale (3223);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

Esame delle proposte di legge:

STORTI ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (1593);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (1629);

GESSI NIVES ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (2669);

— Relatore: Cocco Maria.

Esame della proposta di legge:

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021) — Relatore: Del Castillo.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbli-

gatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale (531) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (3154) — Relatore: Russo Spena;

BEMPORAD ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2377) — Relatore: Nucci.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 1 di giovedì 21 luglio 1966.*